

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Sede in Napoli - Via G. Porzio, 4

Centro Direzionale is. A/7

Numero codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Napoli 00658460639

Capitale Sociale Euro 9.056.250 interamente versato

Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede straordinaria per i giorni 13 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, 14 aprile 2011 in seconda convocazione

*** **

Unico punto all'ordine del giorno – Proposta di modifica degli articoli 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 28 dello Statuto, ed inserimento, dopo l'art.32, di un nuovo articolo 33, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli dello Statuto vigente, al fine di adeguarne il contenuto alle novità normative introdotte dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 2007/36/CE in materia di diritti degli azionisti, e dalla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. in materia di operazioni effettuate dalla Società con sue parti correlate.

Gentili Signori,

nella riunione del 24 febbraio 2011 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocarVi in Assemblea, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di modifica ed inserimento di alcuni articoli dello Statuto sociale (lo "**Statuto**"), come meglio descritto nel seguito, al fine di conformare lo stesso alle nuove disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come modificato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (il "**D. Lgs. n. 27/2010**") che ha recepito la Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativa all'esercizio dei diritti degli azionisti di società quotate (la "**Direttiva Azionisti**") ed in relazione al Regolamento Consob 12 marzo 2010, n. 17721, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come modificato dalla Delibera Consob 23 giugno 2010, n. 17389 (il "**Regolamento Consob**").

La presente Relazione Illustrativa è stata redatta ai sensi dell'art. 72, c. 1, e dell'Allegato 3A del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il “**Regolamento Emittenti**” o “**RE**”).

* * * *

1. MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Il D. Lgs. n. 27/2010 ha recepito la Direttiva Azionisti, avente l'obiettivo di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della società e, in particolare, l'esercizio, anche transfrontaliero, del diritto di voto. A tal fine, il D. Lgs. n. 27/2010, tra l'altro, ha riordinato la disciplina della gestione accentrata e della dematerializzazione, e modificato in modo sostanziale il funzionamento dell'assemblea delle società quotate, emendando a tal fine anche alcune norme del codice civile.

Le disposizioni ivi contenute si applicano con diversa decorrenza: quelle in materia di gestione accentrata e dematerializzazione (artt. 2, fatta eccezione per la parte relativa all'art. 83-*sexies* del TUF, e 5) e di sanzioni (art. 4), si applicano dall'entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 20 marzo 2010; quelle relative al funzionamento dell'assemblea, incluse le disposizioni sul diritto di intervento e il rappresentante designato dalla società, nonché quelle sull'esercizio del voto e quelle che modificano il codice civile (artt. 1, 2, limitatamente all'art. 83-*sexies* del TUF, 3 e 6) si applicano invece alle assemblee convocate con avviso pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.

Le norme attuative sono state approvate da Consob con delibera n. 17592 del 14 dicembre 2010 e sono entrate in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data 22 gennaio 2011⁽¹⁾.

Alcune delle suddette norme legislative e regolamentari, a seconda di quanto previsto dagli statuti vigenti alla data della loro entrata in vigore e della formulazione con cui gli stessi riproducono le norme oggetto di modifica, comportano modifiche statutarie di natura obbligatoria (ferma restando in ogni caso l'applicazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 27/2010 a partire dal 31 ottobre 2010, a prescindere dall'adeguamento degli statuti in questione); altre conferisco alle società la facoltà di adottare alcune previsioni statutarie suppletive, a propria discrezione, e pertanto comportano modifiche di natura facoltativa, rimesse alla discrezionale valutazione dell'Assemblea.

Alle modifiche obbligatorie ha provveduto direttamente il Consiglio di Amministrazione in virtù della competenza ad esso attribuita dall'articolo 23, secondo paragrafo, lett. e) dello Statuto ed ai sensi dell'art.

¹ In deroga a quanto previsto dall'articolo 133-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti come modificato dalla delibera Consob in questione, fino alla prima assemblea ordinaria annuale successiva all'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento Emittenti modificato da detta delibera, i costi relativi alle richieste di identificazione diverse da quella prevista nel nuovo articolo 133-*bis*, comma 2, del regolamento Emittenti sono posti interamente a carico dei soci richiedenti, ove lo statuto non disponga diversamente ai sensi dell'articolo 133-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti medesimo.

2365, c. 2, del codice civile. Le proposte sottoposte alla Vostra approvazione descritte di seguito hanno ad oggetto principalmente quelle rimesse alla discrezionale valutazione dell'Assemblea.

Inoltre, il Regolamento Consob, come implementato dalla Procedure per Operazioni con Parti Correlate approvata dalla Società in data 25 novembre 2010 (la "**Procedura OPC SAM**"), prevede che lo statuto possa includere delle procedure che, al ricorrere di determinate condizioni, consentono di disapplicare il Regolamento Consob e detta Procedura OPC SAM. Le proposte sottoposte alla Vostra approvazione descritte di seguito includono anche dette ipotesi. In data 24 febbraio 2011 il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate di Autostrade Meridionali S.p.A. ha rilasciato parere favorevole sulla proposta di modifica dell'art.23 nonché sulla proposta di introduzione del nuovo articolo 33 dello statuto sociale.

In particolare, in relazione a tali interventi normativi, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea le seguenti modifiche statutarie.

** * **

1.1. Eliminazione della dizione "soci" dall'articolo 5 e dalla rubrica dell'articolo 10 "Assemblea dei Soci"

L'articolo 5 dello Statuto prevede la possibilità di aumentare il capitale sociale con deliberazione dell'"Assemblea dei Soci". La dicitura "dei soci" è altresì contenuta nella rubrica della sezione a partire dall'articolo 10 e seguenti dello Statuto e relativa all'Assemblea.

Al fine di adeguare lo Statuto al novellato art. 2370 del codice civile, che prevede possano intervenire in assemblea non già solo i soci, ma tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto, si propone l'eliminazione della dizione "soci".

Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni in circolazione e delle modifiche apportate all'art. 2370 del codice civile. dal D. Lgs. n. 27/2010;

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 5, comma 2, dello statuto sociale come di seguito proposto:

TESTO ATTUALE	TESTO CON MODIFICHE
CAPITALE Art. 5	CAPITALE Art. 5
2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.	2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea— dei — Soci , alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.

- 2) di modificare la rubrica “*Assemblea dei Soci*”, eliminando la dicitura “*dei soci*”;
- 3) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo dello statuto sociale aggiornato con le variazioni di cui ai punti 1) e 2) che precedono, nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

1.2. Inserimento di quattro nuovi commi nell'articolo 7 dello Statuto, al fine di prevedere la facoltà della Società e degli azionisti di minoranza di procedere alla identificazione degli azionisti in conformità all'art. 83-duodecies TUF

Il D. Lgs. n. 27/2010 ha introdotto nel TUF l'art. 83-*duodecies*, ai sensi del quale “*ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati ... possono richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati*”. Introducendo nello Statuto tale facoltà, la Società potrà procedere all'identificazione dei soci ogni volta che lo riterrà necessario ovvero opportuno, in aggiunta ai casi in cui l'identificazione degli azionisti è già prevista *ex lege* dall'art. 83-*novies* del TUF (quali stacco del dividendo o aumento di capitale offerto in opzione ai soci), fermo restando l'obbligo della Società medesima di rendere note le ragioni per cui si è ritenuto che tale necessità o opportunità ricorressero (si veda l'art. 83-*duodecies*, c. 4, del TUF e il comma 11 riportato di seguito di cui si suggerisce l'inserimento).

L'art. 83-*duodecies*, c. 3, del TUF dispone poi che nel caso in cui lo Statuto preveda la suddetta facoltà, la Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-*ter*, c. 1, del TUF, ossia la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati del Consiglio di Amministrazione. Tali soglie sono stabilite dall'art. 144-*quater* del Regolamento Emittenti a seconda della

capitalizzazione della società interessata ⁽²⁾. Nel caso della Società la soglia in questione sarebbe pari all'1,25%.

L'art. 83-*duodecies*, c. 3, del TUF stabilisce, altresì, che i costi relativi alla procedura di identificazione su istanza dei soci devono essere ripartiti tra la società e i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento. L'art. 133-*bis* del Regolamento Emittenti al riguardo stabilisce che la società deve sostenere per intero i costi:

- qualora l'identificazione venga richiesta dai soci nei 6 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione ai sensi dell'art. 83-*duodecies* TUF;
- sempre, qualora lo statuto non disciplini i criteri di ripartizione dei costi.

Al riguardo Consob ha precisato (si veda pp. 31 e 32 degli esiti della consultazione Consob) che le società, in forza dell'autonomia statutaria, possono stabilire un criterio di ripartizione anche avuto riguardo alla propria capitalizzazione e che Consob stessa esaminerà le scelte effettuate e la prassi applicativa per valutare se le stesse, oltre a prevenire l'abuso dello strumento da parte dei soci, non siano tali da risultare eccessivamente inique per i soci e, quindi, da disincentivare l'uso di tale strumento. Nella specie, valutato anche quanto precede, si ritiene opportuno proporre che i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci sono sostenuti dai soci richiedenti nella misura della metà.

Infine, la precisazione di cui all'art. 83-*duodecies*, c. 1, del TUF secondo la quale l'identificazione ha ad oggetto unicamente i dati degli azionisti che *“non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati”* ha risolto in senso favorevole agli azionisti di minoranza alcune controversie emerse in passato in materia di *privacy*.

La previsione statutaria delle facoltà in questione facilita l'esercizio da parte degli azionisti di minoranza dei diritti ad essi spettanti, in quanto consente loro di ottenere agevolmente i nominativi dei soggetti che potrebbero aiutarli a raggiungere le quote di partecipazione minima di volta in volta richieste. L'opportunità del suo inserimento nello statuto nei termini qui proposti è stata valutata anche alla luce: delle caratteristiche

² L'art. 144-*quater* del RE stabilisce: “1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 147-ter del Testo unico: a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quindici miliardi; b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro tre miliardi e settecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro quindici miliardi; c) è pari all'1,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e ottocentosettantacinque milioni e inferiore o uguale a euro tre miliardi e settecentocinquanta milioni; d) è pari al 2% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro settecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro un miliardo e ottocentosettantacinque milioni; e) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro trecentosettantacinque milioni e inferiore o uguale a euro settecentocinquanta milioni.

2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro trecentosettantacinque milioni one, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- il flottante sia superiore al 25%;

- non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122

del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione. Ove non ricorrono le suddette condizioni, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.

della compagine azionaria di SAM, del suo modello di *corporate governance* e, in particolare, del livello di implementazione dei codici di autodisciplina da parte del Gruppo Atlantia cui SAM appartiene.

Al fine di evitare rigidità, anche in conformità all'orientamento espresso da Consob sul punto (si veda p. 33 e 34 degli esiti della consultazione), si ritiene invece preferibile non inserire nello Statuto le modalità di presentazione delle richieste di cui sopra. Le stesse saranno precisate di volta in volta nell'avviso di convocazione o in un'apposita sezione del sito internet della Società.

Si segnala da ultimo che quanto previsto dall'ultima parte del comma 9, circa i costi di aggiornamento del libro soci, nonché dai commi 10 e 11 qui proposti, trova applicazione ai sensi di legge, anche nel caso di mancato inserimento di tali previsioni nello Statuto. La modifica appare tuttavia opportuna a scopo di chiarezza.

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifica dell'articolo 7 dello statuto vigente al fine di prevedere la procedura di identificazione degli azionisti *ex art. 83-duodecies*, c. 1, del TUF introdotto dal D. Lgs. n. 27/2010;

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 7 dello statuto sociale inserendo, dopo il comma 6, i commi da 7 a 11 nel testo di seguito proposto:

TESTO ATTUALE	TESTO CON MODIFICHE
Art. 7	Art. 7 COMMA 1 -6 INVARIATI
	7. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

	<p>8. La società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti.</p> <p>9. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci sono sostenuti dai soci richiedenti nella misura della metà fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società.</p> <p>10. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società, sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.</p> <p>11. La società deve comunicare al mercato con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti l'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, sia su richiesta della società, sia su richiesta dei soci, rendendo note a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci senza oneri a loro carico.</p>
--	--

2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo dell'articolo 7 dello Statuto sociale aggiornato con le variazioni di cui al punto 1) che precede, nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette

deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

1.3. Modifica dell'articolo 10 dello Statuto al fine di prevedere la facoltà del Consiglio di riunire l'Assemblea in convocazione unica

Il D.Lgs. n. 27/2010 ha modificato l'art. 2369, c. 1, del codice civile al fine di consentire alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di escludere a livello statutario il ricorso a convocazioni successive alla prima. All'unica convocazione si applicherebbero le maggioranze previste per la seconda convocazione in caso di Assemblee ordinarie e per le convocazioni successive alla seconda in caso di Assemblee straordinarie.

La previsione di *quorum* ridotti per l'unica convocazione consente alle società una maggiore snellezza operativa, nonché di rendere certa *ex ante* la data di effettivo svolgimento dell'assemblea, evitando i costi connessi alla pubblicazione a pagamento sui quotidiani di avvisi circa il mancato raggiungimento dei *quorum* costitutivi per le Assemblee "deserte". Tuttavia ciò è vero, e la modalità di convocazione in questione è senz'altro da suggerire quale modalità ordinaria, soprattutto per il caso in cui la compagine azionaria sia particolarmente frazionata e il socio di controllo non disponga di una partecipazione sufficiente a raggiungere i necessari *quorum* costitutivi.

Per questa ragione, con riferimento alla Società, avuto riguardo alla sua compagine azionaria, alla misura della partecipazione detenuta dal socio di controllo, e alla consolidata prassi assembleare di tenere le riunioni in prima convocazione, si ritiene opportuno proporre che la modalità di convocazione in oggetto sia prevista nello Statuto solo in via alternativa, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di avvalersene per singole Assemblee ove ne ravvisi l'opportunità.

Si segnala che, qualora l'Assemblea in sede straordinaria decida di approvare la modifica proposta, si renderebbe altresì opportuno una modifica sistematica dell'articolo 15 dello Statuto, al fine di dare atto dei differenti *quorum*, sia costitutivi, sia deliberativi, applicabili a seconda che l'Assemblea debba tenersi in prima ovvero unica convocazione.

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifica dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto vigente;

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 10, comma 1, dello Statuto sociale come di seguito proposto:

TESTO ATTUALE	TESTO CON MODIFICHE
<p style="text-align: center;">ASSEMBLEA (*)</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso contenente le informazioni richieste dalle norme legislative e regolamentari e pubblicato, nei termini previsti da dette norme, sul sito internet della Società e con altre modalità previste dalla Consob con regolamento. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, fermo restando che può essere indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.</p>	<p style="text-align: center;">ASSEMBLEA (*)</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso contenente le informazioni richieste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti e pubblicato, nei termini previsti da dette norme, sul sito internet della Società e con altre modalità nonchè nei termini previsti e da detta normativa. dalla Consob con regolamento. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, fermo restando che può essere indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea ordinaria e/o straordinaria, può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima, disponendo che la stessa si tenga in unica convocazione.</p>

(*) testo risultante in caso di approvazione delle proposte di modifica di cui al paragrafo 1.1. della presente relazione.

2) di modificare l'articolo 15, comma unico, dello Statuto sociale come di seguito proposto:

TESTO ATTUALE	TESTO CON MODIFICHE
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>Per la validità delle delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria valgono le relative norme stabilite dalla Legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>Per la validità della costituzione e delle delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima ovvero unica convocazione valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. relative norme stabilite dalla Legge.</p>

3) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle

deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo degli articoli 10, comma 1, e 15 Statuto sociale aggiornati con le variazioni di cui ai punti 1) e 2) che precedono, nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

1.4. *Specificazione del diritto dei soci di minoranza di richiedere la convocazione dell'Assemblea ovvero l'integrazione del suo ordine del giorno ove già convocata*

Il D. Lgs. n. 27/2010 ha modificato l'art. 2367 del codice civile al fine di ridurre da 1/10 a 1/20 la quota di partecipazione che gli azionisti di minoranza delle società quotate devono detenere al fine di essere legittimati a richiedere la convocazione dell'assemblea, fermo restando che lo statuto sociale può prevedere una quota di partecipazione inferiore. Sebbene si tratti di un diritto spettante *ex lege* agli azionisti di minoranza, il vigente Statuto sociale non vi fa alcun riferimento. Si ritiene pertanto opportuno integrare l'articolo 10 dello stesso, disciplinante le modalità di convocazione dell'Assemblea inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 2, che ne dia espressamente atto, segnalando così a beneficio di detti azionisti l'esistenza di tale prerogativa, e rinumerando i commi seguenti.

Il D. Lgs. n. 27/2010 ha altresì modificato l'art. 126-*bis* del TUF, disciplinante il diritto dei soci di minoranza di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, al fine di modificare le modalità e i termini di presentazione di tale richiesta. Il vigente Statuto sociale fa riferimento a tale diritto spettante *ex lege* ai soci di minoranza; tuttavia richiama la vecchia formulazione normativa. Si ritiene pertanto opportuno modificare l'articolo 10 dello stesso, ed in particolare il comma 3 (rinumerato a seguito dell'inserimento del comma 2 di cui sopra) al fine di adeguarlo al novellato art. 126-*bis* del TUF.

Si segnala che, qualora l'Assemblea in sede straordinaria decida di approvare la modifica proposta, si renderebbe altresì opportuno una modifica sistematica dei commi rinumerati 4 e 5 del medesimo articolo 10 dello Statuto sociale vigente, al fine di menzionare in modo coordinato le modalità e i termini per l'esercizio di entrambi i diritti di cui sopra.

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifica dell'articolo 10 dello Statuto vigente al fine di inserire un nuovo comma 2 che menzioni il diritto dei soci di minoranza di richiedere la convocazione dell'Assemblea *ex* art. 2367 del codice civile, come modificato dal D. Lgs. n. 27/2010 e modificare i commi rinumerati da 3 a 5, al fine di adeguarli alle ulteriori modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 27/2010 nell'art. 126-*bis* del TUF;

DELIBERA

- 1) di modificare l'articolo 10 dello Statuto sociale inserendo un nuovo comma 2 nel testo di seguito proposto e rinumerando di conseguenza i commi successivi del medesimo articolo;
- 2) di modificare l'articolo 10, commi da 3 a 5 rinumerati, dello Statuto sociale come di seguito proposto:

TESTO ATTUALE	TESTO CON MODIFICHE
	<p style="text-align: center;">ASSEMBLEA(*)</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>2. Le Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate con le modalità che precedono anche ove ne facciamo richiesta uno o più soci che, anche congiuntamente, rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tale ipotesi i soci richiedenti devono indicare nella domanda gli argomenti da essi proposti e devono fornire la documentazione richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti (inclusa quella comprovante la titolarità della partecipazione di cui sopra), con le modalità e nei termini previsti da detta normativa.</p>
<p>2. I soggetti ai quali spetta il diritto di voto che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni</p>	<p>3.2. I soci soggetti ai quali spetta il diritto di voto che, anche congiuntamente, rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, nei limiti, con le modalità ed entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti cinque</p>

<p>necessario alla richiesta di integrazione, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, unitamente a tale richiesta le certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa applicabile.</p>	<p>giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e fornendo l'ulteriore documentazione richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti (inclusa quella comprovante la titolarità della partecipazione di cui sopra), con le modalità e nei termini previsti da detta normativa. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla richiesta di integrazione, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, unitamente a tale richiesta le certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa applicabile.</p>
<p>3. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al paragrafo precedente è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p>	<p>4.3. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al paragrafo precedente è data notizia con le modalità ed entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p>
<p>4. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del paragrafo precedente, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>	<p>5.4. La convocazione dell'assemblea e/o la richiesta di L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare da parte dei soci, ai sensi dei paragrafi precedenti, del paragrafo precedente, non sono ammesse è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>

(*) testo risultante in caso di approvazione delle proposte di modifica di cui al paragrafo 1.1. della presente relazione.

3) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle

deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo dell'articolo 10 dello Statuto sociale aggiornato con le variazioni di cui ai punti 1) e 2) che precedono, nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

1.5. Specificazione dell'obbligo della Società di nominare in Rappresentante Designato per ciascuna Assemblea

Il D. Lgs. n. 27/2010 ha inserito nel TUF un nuovo art. 135-*undecies* ai sensi del quale, salvo diversa previsione dello statuto, gli emittenti devono designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con le istruzioni di voto (c.d. Rappresentante Designato). In altre parole lo statuto può derogare all'obbligo di nominare un Rappresentante Designato gravante in capo alla società. Ove tale facoltà di deroga non sia espressamente esercitata, la società è obbligata a nominare un Rappresentante Designato anche nel caso in cui lo statuto non faccia riferimento a tale obbligo.

Come già rilevato la norma in questione è tra quelle che trovano applicazione a partire dalle assemblee convocate con avviso pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Pertanto è già in vigore. Con riguardo all'Assemblea convocata per il giorno 13 aprile 2011 la Società ha adempiuto a detto obbligo designando Servizio Titoli S.p.A..

Fermo quanto precede, si è valutato che la nomina di un Rappresentante Designato anche per le future Assemblee, nonostante costituisca per la Società un aggravio procedurale e di costi, sia da considerarsi positivamente, in quanto offre uno strumento che facilita la partecipazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e l'esercizio di tale diritto. Si propone pertanto di non esercitare la suddetta facoltà di deroga e, anzi, di integrare l'articolo 12, comma 1, dello Statuto sociale, al fine di segnalare a beneficio degli azionisti l'esistenza di tale prerogativa.

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifica dell'articolo 12, comma 1, dello Statuto vigente al fine di menzionare l'obbligo della Società di nominare un Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* del TUF, come introdotto dal D. Lgs. n. 27/2010;

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 12, comma 1, dello Statuto sociale come segue:

TESTO ATTUALE	TESTO CON MODIFICHE
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>1. Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta che può essere conferita anche in via elettronica nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società o posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale diversa modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>1. Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge dal rappresentante (o i suoi sostituti) designato dalla società per ciascuna Assemblea ovvero da un rappresentante (o i suoi sostituti) designati da detto soggetto. mediante La delega deve essere conferita per iscritto, scritta che può essere conferita anche in via elettronica, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società o posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale diversa modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.</p>

2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo dell'articolo 12, comma 1, dello Statuto sociale aggiornato con le variazioni di cui al punto 1) che precede, nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

1.6 Specificazione degli obblighi informativi gravanti sulla Società in merito agli esiti delle Assemblee

L'art. 125-*quater* del TUF come modificato da D.Lgs. n. 27/2010, pone in capo agli emittenti l'obbligo di pubblicare, tra l'altro, sul proprio sito internet, alcune informazioni sull'esito dei lavori assembleari, quali un

rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, entro 5 giorni dalla data dell'assemblea. Quanto previsto dall' art. 125-*quater* del TUF trova applicazione anche nel caso di mancato inserimento di tali modifiche. Tuttavia, a scopo di chiarezza e informativa verso i soggetti interessati, appare opportuno modificare l'articolo 13 dello Statuto sociale, inserendo un nuovo comma 4, nonché l'articolo 16 dello Statuto sociale, inserendo un nuovo comma 3 (e rinumerando l'attuale comma 3) al fine di dare conto di tale nuova normativa.

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

DELIBERAZIONE

“L’Assemblea Straordinaria degli azionisti:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifica degli articolo 13 e 16 dello Statuto vigente al fine di menzionare gli obblighi informativi derivanti in capo alla Società *ex* art. 125-*quater* del TUF, come modificato dal D. Lgs. n. 27/2010;

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 13 dello Statuto sociale inserendo un nuovo comma 4 avente il seguente testo:

TESTO ATTUALE	TESTO CON MODIFICHE
	<p>Art. 13</p> <p>COMMA 1 – 3 INVARIATI</p> <p>4. Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, è messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.</p>

2) di modificare l'articolo 16 dello Statuto sociale inserendo un nuovo comma 3 avente il seguente testo, e rinumerando l'attuale comma 3 in 4:

TESTO ATTUALE	TESTO CON MODIFICHE
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>3. Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p> <p>3. Il verbale dell'Assemblea è messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>4.3- Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Consiglio.</p>

3) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo degli articoli 13 e 16 dello Statuto sociale aggiornato con le variazioni di cui ai punti 1) e 2) che precedono, nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

1.7. Specificazione degli obblighi informativi gravanti sulla Società in merito alla messa a disposizione della relazione finanziaria annuale

L'art. 2364, c. 2, del codice civile prevede che l'Assemblea debba essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo Statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma consente allo Statuto di prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. All'esito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 27/2010 nell'art. 154-ter del TUF, la facoltà di avvalersi di detta estensione è ora nuovamente attribuita anche alle società quotate, ferma restando la necessità di rispettare il termine dei 120 giorni per la messa a disposizione del pubblico della relativa documentazione finanziaria. Quanto precede trova applicazione anche nel caso in cui non si provveda a modificare lo Statuto sociale. Tuttavia, a scopo di chiarezza e informativa verso i

soggetti interessati, appare opportuno modificare l'articolo 14, commi 1 e 2 dello stesso, dando conto di tale nuova normativa.

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifica dell'articolo 13 dello Statuto vigente, mediante l'inserimento di un nuovo comma 4, al fine di menzionare gli obblighi informativi derivanti in capo alla Società *ex art. 125-quater* del TUF, come modificato dal D. Lgs. n. 27/2010;

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 14, commi 1 e 2, dello Statuto sociale come segue:

TESTO ATTUALE	TESTO CON MODIFICHE
Art. 14	Art. 14
1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie	1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il termine massimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti, ferma la facoltà di prorogare tale termine centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di fino a non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero ricorrano le altre ipotesi previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio, resta in ogni caso ferma la messa a disposizione del pubblico della necessaria documentazione finanziaria entro il

	termine massimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti, con le modalità e nei termini previsti da dette norme.
--	---

2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo dell'articolo 14 dello Statuto sociale aggiornato con le variazioni di cui al punto 1) che precede, nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

1.9 Modifica della formulazione delle modalità di presentazione delle liste per la nomina degli organi amministrativo e di controllo di cui agli articoli 17 e 28 dello Statuto sociale

Sebbene la materia in questione non sia stata oggetto di recenti modifiche normative, si propone di modificare la formulazione delle modalità di presentazione delle liste per la nomina degli organi amministrativo e di controllo di cui agli articoli 17 e 28 dello Statuto sociale al fine di inserire nello Statuto sociale una dicitura più flessibile.

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifica degli articoli 17 e 28 dello statuto vigente;

DELIBERA

1) di modificare gli articoli 17, comma 2, e 28, comma 12, dello Statuto sociale come segue:

TESTO ATTUALE	TESTO CON MODIFICHE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 17	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 17 INVARIATO
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste presentate dagli azionisti	3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste presentate dagli

che, al momento della presentazione della lista, siano titolari del diritto di voto. Le liste presentate dai soci e da essi sottoscritte (anche per delega ad uno di essi), corredate dalle informazioni relative agli stessi soci, alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste depositate dai soci, corredate dalle sopra citate informazioni, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito internet della società senza indugio e comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, stabilita dal Regolamento Emittenti vigente alla data di presentazione della lista. Nell'avviso di convocazione sarà indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Ogni socio potrà presentare o votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati, elencati mediante un numero progressivo, non superiore al numero massimo degli amministratori previsti dal primo comma del presente articolo. Almeno un candidato per ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli

azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari del diritto di voto. Le liste presentate dai soci e da essi sottoscritte (anche per delega ad uno di essi), corredate dalle informazioni relative agli stessi soci, alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste depositate dai soci, corredate dalle sopra citate informazioni, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito internet della società senza indugio e comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, **la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme di legge e regolamentari vigenti. almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, stabilita dal Regolamento Emittenti vigente alla data di presentazione della lista.** Nell'avviso di convocazione sarà indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Ogni socio potrà presentare o votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati, elencati mediante un numero progressivo, non superiore al numero massimo degli amministratori previsti dal primo comma del presente articolo. Almeno un

<p>Organi di controllo dalla normativa vigente, nonché i requisiti di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, per ciascun candidato dovrà depositarsi presso la sede sociale la dichiarazione con la quale accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e fornisce la dichiarazione a qualificarsi eventualmente come indipendente. Al fine di comprovare la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale della Società, al momento della presentazione della lista, certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa applicabile. Gli azionisti, collegati in qualunque modo tra loro, nel rispetto della normativa applicabile, potranno presentare una sola lista. Unitamente alla lista dovrà essere presentata dagli azionisti di minoranza una dichiarazione che attesti l'assenza di collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.</p>	<p>candidato per ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo dalla normativa vigente, nonché i requisiti di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, per ciascun candidato dovrà depositarsi presso la sede sociale la dichiarazione con la quale accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e fornisce la dichiarazione a qualificarsi eventualmente come indipendente. Al fine di comprovare la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale della Società, al momento della presentazione della lista, certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa applicabile. Gli azionisti, collegati in qualunque modo tra loro, nel rispetto della normativa applicabile, potranno presentare una sola lista. Unitamente alla lista dovrà essere presentata dagli azionisti di minoranza una dichiarazione che attesti l'assenza di collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.</p>
<p style="text-align: center;">COLLEGIO SINDACALE</p> <p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p>12. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, al momento della presentazione della lista, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino, alla</p>	<p style="text-align: center;">COLLEGIO SINDACALE</p> <p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p> <p>12. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, al momento della presentazione della lista, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino, alla</p>

data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, stabilita dal Regolamento Emittenti.	data in cui le liste sono depositate presso la Società, la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme di legge e regolamentari vigenti almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, stabilita dal Regolamento Emittenti.
---	--

2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo degli articoli 17 e 28 dello Statuto sociale aggiornati con le variazioni di cui al punto 1) che precede, nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

1.10 Modifica della modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui agli articoli 19 e 20 dello Statuto sociale

Sebbene la materia in questione non sia stata oggetto di recenti modifiche normative, si propone di modificare la formulazione delle modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società di cui agli articoli 19 e 20 dello Statuto sociale al fine di prevedere, tra l'altro, l'invio via telefax, e, in caso di urgenza, anche via posta elettronica. Tali modifiche rispondono all'esigenza di semplificare e sveltire le procedure di convocazione dell'organo amministrativo.

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifica degli articoli 19 e 20 dello Statuto vigente;

DELIBERA

1) di modificare gli articoli 19, comma 1, e 20, commi 1 e 2, dello Statuto sociale come segue:

TESTO ATTUALE	TESTO CON MODIFICHE
Art. 19	Art. 19

<p>1. Il Consiglio si riunirà presso la sede sociale od in altre località designate nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci.</p>	<p>1. Il Consiglio si riunirà presso la sede sociale od in altre località designate nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci. ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'Amministratore Delegato più anziano d'età (se nominato), ogni qualvolta uno di essi lo ritenga opportuno, ovvero quando gliene facciano richiesta almeno due Amministratori ovvero il Presidente o almeno due membri del Collegio Sindacale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p>1. La convocazione si fa mediante avviso ai Consiglieri e Sindaci inviato di regola 7 giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza potrà essere fatta telegraficamente anche ventiquattro ore prima dell'adunanza. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci effettivi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p>1. La convocazione è fatta con avviso contenente l'indicazione degli argomenti che devono essere trattati, inviato ai Consiglieri e ai Sindaci, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante raccomandata a.r. ovvero telefax. si fa mediante avviso ai Consiglieri e Sindaci inviato di regola 7 giorni prima dell'adunanza; i In caso di urgenza detto avviso potrà essere fatta inviato mediante telefax ovvero posta elettronica telegraficamente trasmesso ai Consiglieri e ai Sindaci anche fino a ventiquattro ore prima dell' della data fissata per l'adunanza. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci effettivi.</p>
<p>2. In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.</p>	<p>2. In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri e della maggioranza dei Sindaci in carica. ed i Sindaci in carica.</p>

2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo degli articolo 19 e 20 dello Statuto sociale aggiornati con le variazioni di cui al punto 1) che precede,

nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

1.12. Modifica dell'ambito della competenza del Consiglio di Amministrazione della Società di cui agli articoli 23 e 24 dello Statuto Sociale al fine di riflettere quanto previsto dal Regolamento Consob in materia di parti correlate

L'art. 8, c. 1, del Regolamento Consob prevede che la competenza a deliberare le operazioni con parti correlate di una società quotata che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, devono essere considerate di maggiore rilevanza, deve essere riservata al consiglio di amministrazione. Si rende pertanto opportuno modificare gli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, dello Statuto sociale al fine di adeguarli a quanto previsto dalle nuove norme regolamentari che precedono.

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifica degli articoli 19 e 20 dello Statuto vigente;
- preso atto altresì del parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate di Autostrade Meridionali S.p.A. rilasciato in data 24 febbraio 2011;

DELIBERA

- 1) di modificare gli articoli 23, comma 2, e 24, comma 1, dello Statuto sociale come segue:

TESTO ATTUALE	TESTO CON MODIFICHE
Art. 23	Art. 23
INVIATO	INVARIATO
2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:	2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505- <i>bis</i> del codice civile;	a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505- <i>bis</i> del codice civile;
b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;	b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
c) l'indicazione di quali amministratori	c) l'indicazione di quali amministratori

<p>abbiano la rappresentanza della società;</p> <p>d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;</p> <p>g) l'adozione dei codici di autodisciplina.</p>	<p>abbiano la rappresentanza della società;</p> <p>d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;</p> <p>g) l'adozione dei codici di autodisciplina;</p> <p>h) l'adozione delle deliberazioni concernenti operazioni con parti correlate della società che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, devono essere considerate di maggiore rilevanza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dal c.c., parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri dei suoi componenti e può altresì nominare un Amministratore Delegato, nonché un Direttore Generale, determinandone i poteri e i compiti. La nomina del Direttore Generale avverrà, come per gli Amministratori, previo accertamento dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 23, comma 2, il H Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, dal c.c., parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri dei suoi componenti e può altresì nominare un Amministratore Delegato, nonché un Direttore Generale, determinandone i poteri e i compiti. La nomina del Direttore Generale avverrà, come per gli Amministratori, previo accertamento dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.</p>

2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo degli articoli 23 e 24 dello Statuto sociale aggiornati con le variazioni di cui al punto 1) che precede, nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

1.12. Inserimento di una nuova sezione, avente ad oggetto alcune procedure per l'approvazione di operazioni con Parti Correlate

Il Regolamento Consob stabilisce che le società quotate devono adottare procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni che le stesse eseguono con proprie parti correlate. Ai sensi di tale regolamento dette procedure interne avrebbero dovuto essere adottate entro il 1 dicembre 2010. La Società ha ottemperato a quanto ivi previsto con l'approvazione, in data 25 novembre 2010, della Procedura OPC SAM.

Al riguardo si segnala che la Procedura OPC SAM prevede che lo statuto possa includere delle procedure che, al ricorrere di determinate condizioni, consentono di disapplicare il Regolamento Consob e detta Procedura OPC SAM.

Le proposte sottoposte alla Vostra approvazione descritte di seguito includono dette ipotesi.

In particolare (in conformità a quanto previsto dall'art. 13, c. 6, del Regolamento Consob), l'articolo 3.6 della Procedura OPC SAM prevede che, fermo quanto previsto dall'art. 5 (informazioni da fornire al pubblico) del Regolamento Consob ove applicabile, nel caso in cui lo Statuto della Società lo consenta espressamente e siano rispettati determinati requisiti, le disposizioni del Regolamento Consob e la Procedura OPC SAM non si applicano alle operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, e siano approvate in condizioni di urgenza. L'inserimento di una tale previsione nello Statuto sociale appare opportuna in quanto, in difetto, SAM non potrebbe avvalersi dell'esenzione prevista dall'art. 3.6 della Procedura Parti Correlate SAM.

Inoltre (in conformità a quanto previsto dagli artt. 8, c. 2, e 11 c. 3, del Regolamento Consob), gli artt. 4.2.(h) e 4.4 della Procedura Parti Correlate SAM prevedono che, nel caso in cui lo Statuto della Società lo consenta, le operazioni con parti correlate della società che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, devono essere considerate di maggiore rilevanza, di competenza consiliare e/o di competenza assembleare, possono essere eseguite anche in presenza di un avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti di SAM nel caso in cui siano autorizzate dall'Assemblea di SAM, purché i soci non correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. L'autorizzazione si intende negata ove consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti (c.d. *withewash*). L'inserimento di tali previsioni nello Statuto sociale appare opportuna in quanto permette una maggiore flessibilità in relazione all'approvazione di operazioni con parti correlate anche di maggiore rilevanza, consentendo tra l'altro a SAM di avvalersi di una procedura "rafforzata" di rango statutario.

In data 24 febbraio 2011 il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate di Autostrade Meridionali S.p.A. ha rilasciato parere favorevole sulla proposta di introduzione del nuovo articolo 33 dello statuto sociale.

Per tutti tali motivi appare opportuno inserire una nuova sezione nello Statuto sociale, prima della sezione “Disposizioni Finali”, che disciplini tutte le suddette ipotesi, rinumerando gli articoli seguenti. Pertanto Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

DELIBERAZIONE

“L’Assemblea Straordinaria degli azionisti:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di inserimento di una nuova sezione nello Statuto sociale, prima della sezione “Disposizioni Finali”, che disciplini alcune procedure un materia di operazioni con parti correlate;
- preso atto altresì del parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate di Autostrade Meridionali S.p.A. rilasciato in data 24 febbraio 2011;

DELIBERA

1) di approvare l’inserimento nello Statuto sociale, prima della sezione “Disposizioni Finali”, di una nuova sezione rubricata “Operazioni con Parti Correlate”, avente il seguente testo:

NON PREVISTO	TESTO DELLA NUOVA SEZIONE
	<p style="text-align: center;">OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</p> <p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può dare esecuzione ad un’operazione con parti correlate della società di competenza consiliare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, nonostante sia stata approvata da Consiglio medesimo con l’avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, purché il compimento di tale operazione sia autorizzato dall’Assemblea ordinaria. L’autorizzazione assembleare si intenderà negata ove:</p> <p>(i) siano presenti o rappresentati in Assemblea tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possono essere considerati non correlati alla società e rappresentino almeno il 10%</p>

	<p>del capitale sociale con diritto di voto; e</p> <p>(ii) la maggioranza di detti soci abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.</p>
	<p>2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì dare esecuzione ad un'operazione con parti correlate della società di competenza assembleare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, anche nel caso in cui la relativa proposta sia stata sottoposta dal Consiglio medesimo all'assemblea nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, purché:</p> <p>(i) la delibera di approvazione di tale operazione sia adottata alla presenza di tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possono essere considerati non correlati alla società e rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e</p> <p>(ii) la maggioranza di questi non abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.</p>
	<p>3. Fermo quanto previsto delle norme di legge e regolamentari in materia di obblighi informativi verso il pubblico e le autorità competenti, le procedure adottate dalla società in conformità a dette norme non si applicano alle operazioni con parti correlate di qualsiasi valore, che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, che siano approvate in condizioni di urgenza, purché:</p> <p>(a) qualora l'operazione c da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore</p>

	<p>Delegato o (se costituito) del Comitato Esecutivo della società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;</p> <p>(b) ferma restando la sua efficacia, l'operazione sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;</p> <p>(c) il Consiglio di Amministrazione della società predisponga per tale Assemblea ordinaria una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;</p> <p>(d) il Collegio Sindacale della società riferisca a tale Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;</p> <p>(e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti paragrafi (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria interessata;</p> <p>(f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea ordinaria interessata, siano messe a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nelle norme legislative e regolamentari vigenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci che ai sensi di dette norme sono qualificabili non correlati alla società.</p>
--	--

- 2) di rinumerare di conseguenza gli articoli di cui alla sezione “Disposizioni Generali”:
- 3) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare lo Statuto sociale aggiornato con la nuova sezione rubricata “Operazioni con Parti Correlate” di cui al punto 1) che precede, rinumerando di conseguenza gli articoli di cui alla sezione “Disposizioni Generali”, nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l’approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

** * **

2. DIRITTO DI RECESSO

L’assunzione delle deliberazioni di cui alla presente relazione non comporta l’insorgenza del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del codice civile in quanto le deliberazioni proposte non riguardano le materie di cui al primo comma di detto articolo.

** * **

Napoli, 24 febbraio 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente